

partono le missioni aeree contro la Serbia) ed in altre località, automobili e beni di militari Nato -:

se si possa ritenere che questi fatti abbiano un comune legame e più precisamente si collochino in una pericolosa ottica di ripresa di violenza e terrorismo di estrema sinistra che ha avuto il suo apice con l'omicidio dell'avvocato D'Antona a Roma;

se, di conseguenza, il ministero dell'interno consideri il Friuli-Venezia Giulia come area « a rischio » terrorismo;

quali siano i risultati delle indagini ad oggi svolte ed, in particolare, se si sia posta attenzione all'attività dei cosiddetti centri sociali, indicati da brigatisti pentiti come terreno di cultura per il nuovo fenomeno terroristico;

quali iniziative siano state adottate e si intenda porre in essere a tutela delle persone e dei beni che potrebbero essere obiettivo di sciagurate azioni terroristiche, siano essi autorità, istituzioni civili e militari, sedi di partito, eccetera. (3-03859)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

BOVA. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

a Locri (Reggio Calabria) sabato 22 maggio 1999 il preside dell'Istituto magistrale « G. Mazzini » professor Giovanni Pittari ha subito, ad opera di ignoti malviventi una barbara aggressione;

qualche settimana prima simile aggressione era stata portata al Preside dell'IPSA di Siderno (Reggio Calabria) professor Familiari e al professor Vincenzo Tigano docente di religione;

queste aggressioni a uomini della scuola sono l'ulteriore palese dimostra-

zione del clima di intolleranza e di recrudescenza della violenza intimidatrice che si vive nella Locride reggina e dell'atteggiamento vile e spavaldo i criminali che tentano, se non si interviene per bloccarli e severamente punirli, di ledere la dignità di chi con instancabile lavoro cerca, come gli operatori scolastici, di affermare i valori di libertà e legalità;

palese è il tentativo di intimidire l'intero corpo docente e in particolare i professori impegnati nelle commissioni costituite per lo svolgimento dell'esame di idoneità, preliminare a quello di Stato;

come viene denunciato nel documento approvato dal Collegio dei docenti dell'Istituto Magistrale « G. Mazzini » di Locri, l'episodio di cui è stato vittima il preside professor Giovanni Pittari « è sicuramente da collegare allo svolgimento degli esami dei candidati esterni » per cui potrebbero essere messi in discussione gli stessi esami di maturità « qualora » come si legge sempre nel documento « non si dovesse ripristinare un clima di piena serenità e di legalità e registrare l'immediato intervento delle autorità competenti a garanzia del corretto svolgimento delle prove stesse » -:

quali iniziative intendano adottare affinché siano isolati ed assicurati alla giustizia gli autori delle vili aggressioni e per ripristinare la serenità necessaria all'esplicitamento delle diverse funzioni scolastiche e per garantire, nei modi e con le procedure più efficaci, il rispetto della legalità nelle scuole della Locride. (5-06300)

CONTENTO e TARADASH. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere - premesso che:

la recente modifica normativa in tema di disciplina delle adozioni ha introdotto l'obbligo, per le associazioni che prestano assistenza agli interessati, di ottenere l'apposita autorizzazione ivi prevista;

lo svolgimento di tale attività in assenza di autorizzazione è addirittura sanzionato penalmente;

le norme transitorie si limitano a precisare che alle istanze già predisposte, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, si applicano le norme di procedura precedentemente vigenti;

si è posto il problema relativo alla possibilità, per le associazioni operanti nel settore, di poter continuare l'attività prestata pur in assenza della prescritta autorizzazione sino almeno all'istituzione dell'apposito comitato competente al rilascio della medesima -:

se sia conforme alla nuova disciplina ritenere che le associazioni operanti nel settore possano continuare ad esercitare l'attività di assistenza agli interessati pur in assenza dell'autorizzazione introdotta fino alla costituzione dell'apposito comitato;

quale sia, comunque, l'interpretazione conforme alle vigenti disposizioni relativamente agli adempimenti evidenziati ed al ruolo delle associazioni operanti nel campo delle adozioni. (5-06301)

TOSOLINI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che.

Air Europe è un vettore privato operante nel gallaratese sullo scalo di Malpensa dal 1989;

nel quadro di un accorto e mirato sviluppo dell'azienda sulla base della deregulation, la società ha inaugurato, il 15 maggio 1999, collegamenti giornalieri con Sicilia, Campania, ed in parte Calabria utilizzando una modernissima flotta aerea « ecocompatibile »;

gli investimenti della società Air Europe, a seguito di questa iniziativa, hanno prodotto nell'ultimo semestre un incremento della forza occupazionale locale da 600 a 1200 addetti;

Air Europe è di fatto un soggetto economico e imprenditoriale in grado di contribuire concretamente alla crescita ed allo sviluppo del territorio;

l'aumento degli indici socio economici della zona può rappresentare una sorta di « compensazione » per i cittadini residenti nelle aree limitrofe all'aeroporto rispetto alle ricadute negative, acustiche, atmosferiche e olfattive, di cui sono vittime;

è da più di un anno che si conoscono sia i progetti di Air Europe sulle nuove rotte che i principi comunitari della deregulation;

l'Alitalia non ha saputo o voluto prevedere l'iniziativa della Air Europe;

solo alla vigilia della inaugurazione dei nuovi collegamenti Air Europe, l'Alitalia ha promosso un ricorso con procedura d'urgenza, presso il Tribunale di Busto Arsizio chiedendo il blocco immediato dei voli Air Europe per la Sicilia e la Campania;

il presidente della sezione civile ha respinto il ricorso e convocato le parti per il 10 giugno 1999 -:

se risponda al vero la notizia che negli ultimi mesi Alitalia ha speso centinaia di milioni per pareri ed azioni legali al fine di impedire ad Air Europe di espandere l'attività commerciale sulle tratte intercontinentali e sui collegamenti nazionali;

se i Ministri interrogati ritengano tali comportamenti corretti sotto il profilo formale e sostanziale in considerazione del fatto che Alitalia ha beneficiato in tempi recenti di finanziamenti statali per 2000 miliardi di lire e che, pur in regime di deregulation, tenta di limitare la concorrenza privata con inutili e dispendiose azioni legali;

se, per non pregiudicare comunque lo sviluppo degli attuali livelli occupazionali di Air Europe nel gallaratese, non ritengano doveroso intervenire con la massima urgenza presso la compagnia di bandiera al fine di far desistere in futuro la stessa da tardivi quanto dispendiosi contenziosi con il vettore privato locale. (5-06302)

OLIVIERI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, stabilisce le fasi del controllo relativo alla stessa imposta. La prima di esse comporta il controllo delle dichiarazioni, la verifica dei versamenti eseguiti, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, l'eventuale emissione di un avviso di liquidazione dell'imposta, o maggiore imposta, dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Tale eventuale avviso di liquidazione deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. All'interno di questa prima fase si inserisce una procedura particolare che riguarda i fabbricati privi di una rendita catastale definitiva. Tali fabbricati scontano l'Ici sulla base di una rendita catastale presunta spesso indicata, seppure in via ufficiosa, dal catasto stesso su richiesta del contribuente che, il più delle volte, non ha le conoscenze tecniche per definire autonomamente tale rendita presunta. L'amministrazione deve verificare la rendita presunta e, se minore di quella definitiva, liquidare la maggiore imposta dovuta, aumentata degli interessi, applicando un'ulteriore maggiorazione del 20 per cento se la rendita definitiva supera quella dichiarata di oltre il 30 per cento. La seconda fase del controllo prevede la rettifica delle dichiarazioni in caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza, e viene completata con l'emissione di un avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; la terza fase prevede l'accertamento d'ufficio nel caso di omessa dichiarazione. Il relativo avviso di accertamento d'ufficio deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;

il successivo articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 1992 fissa la misura

degli interessi moratori, da applicarsi in caso di accertamento, nel sette per cento per ogni semestre compiuto. Tale norma è stata modificata dall'articolo 17 della legge 8 maggio 1998, n. 146 che, letta in relazione ai commi 141 e 142 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fissa il tasso d'interesse nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 146 del 1998, cioè dal 1° luglio 1998;

l'evolversi della normativa successiva ha previsto lo slittamento dei termini relativi ai controlli Ici. Da ultimo il comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, recependo quanto determinato con il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 375, ha fissato il 31 dicembre 1999 quale termine ultimo:

per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione relativi all'Ici 1993, 1994, 1995 e 1996;

per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni relativi all'Ici per gli anni 1993, 1994 e 1995;

per la notifica degli avvisi di accertamento relativi all'Ici 1993;

per la contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta commesse negli anni dal 1993 al 1996;

il termine del 31 dicembre 1999 è anche il termine ultimo, ex articolo 11 del decreto legislativo n. 504 del 1992, per la liquidazione sulla base delle dichiarazioni relative all'Ici 1997, per gli accertamenti in rettifica relativi all'Ici 1996 e per l'accertamento d'ufficio relativo all'Ici 1994;

nel 1993 molti fabbricati erano sprovvisti di rendita nonostante i proprietari avessero già inoltrato da diverso tempo all'ufficio del catasto la documentazione prevista in ordine all'attribuzione della medesima;

per assolvere il proprio obbligo tributario costoro si erano avvalsi di una rendita provvisoria rilasciata in molti casi

dall'ufficio in questione, presso il quale si erano rivolti per ottenere il valore dei propri immobili;

raffrontando i valori richiamati nel 1993 dai predetti contribuenti e le rendite definitive successivamente iscritte in catasto, attribuite nel corso del 1995, si evidenziano delle differenze che comportano per il comune l'obbligo del recupero dell'imposta;

i contribuenti interessati a tale procedura di liquidazione concordano il recupero della differenza d'imposta, ma contestano vivamente sia l'eventuale maggiorazione, sia l'esoso tasso d'interesse: appare evidente come costoro abbiano agito in modo corretto, rivolgendosi all'ufficio preposto alla attribuzione di tali valori ed utilizzando i medesimi come dati provenienti da fonte certa e sicura. Pertanto l'errore nel quale sono incorsi non è certamente imputabile né a negligenza né tantomeno a malafede degli stessi;

ovviamente ciò fa sorgere nel cittadino onesto la sensazione di essere stato raggirato da norme che tutelano tutti tranne il contribuente. Si può certo affermare che la mancata assegnazione delle rendite definitive in tempo utile per assolvere l'obbligo tributario è all'origine del problema. Infatti i contribuenti non avevano a disposizione dei valori corretti per dei ritardi imputabili esclusivamente all'amministrazione pubblica preposta all'attribuzione dei medesimi. Inoltre il protrarsi dell'attività di controllo da parte del comune ha ulteriormente penalizzato tali soggetti ai quali viene richiesta, unitamente all'imposta, un'esosa somma a titolo di interesse —:

se non ritenga necessario un intervento legislativo o regolamentare o amministrativo (circolare o indicazione specifica) che consenta, per i casi di tardiva attribuzione da parte dell'ufficio del catasto della rendita definitiva, di non procedere all'eventuale applicazione della maggiorazione del 20 per cento e di ridurre il saggio degli interessi moratori consentendo l'applicazione retroattiva dell'articolo 17 della legge n. 146 del 1998;

se, in particolare, non ritenga che i comuni possano, fermo restando il rispetto del vincolo costituito dall'equilibrio di bilancio, applicare tassi di interesse più ridotti di quelli vigenti negli anni cui si è fatto riferimento in precedenza, nell'ambito della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate. Al riguardo, appare opportuno conoscere se il Governo ritenga che i comuni possano avvalersi della facoltà loro attribuita ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, nelle more della emanazione del regolamento di cui al comma 2 del medesimo articolo;

se non ritenga che la misura del 7 per cento semestrale del tasso d'interesse superi la soglia, definita periodicamente, del tasso d'interesse considerato usurario e se non ritenga di assumere immediati provvedimenti per rivedere l'ammontare del tasso;

se non ritenga di intervenire in tempi brevi compatibilmente con la scadenza prevista per i controlli Ici (31 dicembre 1999) per permettere ai comuni di agire conseguentemente. (5-06303)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

BIELLI. — *Ai Ministri della difesa, della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Il Messaggero* di Roma, nell'edizione del 20 maggio 1999, in un articolo apparso a pagina 13 a firma di Fabio Isman, riferisce del gravissimo insabbiamento, perpetrato per anni da ignoti, di pratiche relative a crimini di militari nazisti e di fascisti in danno di civili italiani durante l'occupazione tedesca. Tale insabbiamento è accertato in un rapporto del Consiglio superiore della magistratura militare;